COMUNE DI POGLIANO MILANESE CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

(REG. INT. N. 1)

AREA URBANISTICA

DETERMINA ACCERTAMENTO

OGGETTO: Accertamento della somma versata da Atradius Credit Insurance a seguito di richiesta escussione della polizza fidejussoria UR 0606361 ed in forza della Sentenza del Tribunale di Milano n.3577/2018.

II RESPONSABILE

Richiamate:

- la Deliberazione di G.C. n. 102 del 14.09.2010, esecutiva, con la quale si autorizzava il Sindaco pro-tempore a costituirsi in giudizio per difendere gli interessi del Comune e con la quale si esprimeva, altresì, l'indirizzo per la formalizzazione dell'incarico per la difesa legale agli Avv.ti Antonio, Michele e Pietro Romano, con Studio Legale in Rho, in Via Dei Martiri n. 3, per citazione in giudizio della Società Atradius Credit Insurance presso il Tribunale Ordinario di Milano Sezione di Rho, finalizzato all'escussione della polizza fidejussoria emessa a favore di questo Comune a garanzia dell'obbligo convenzionale del Programma Integrato d'intervento P.I.I. di Via Europa / C. Chiesa;
- la sentenza n.3577/2018 pubblicata il 28.03.2018 RG n. 16002213/2010 con cui il Tribunale di Milano condanna la Società Atradius Credit Insurance al versamento della somma di € 1.781.800,00 oltre agli interessi legali pari a € 124.765,05 a favore del Comune di Pogliano Milanese;
- la Deliberazione di G.C. n. 65 del 27.07.2018 con la quale si autorizzava il Sindaco pro-tempore a costituirsi in giudizio nel procedimento promosso dai Sigg. Mondellini ed eredi, originari sottoscrittori della convenzione urbanistica del P.I.I., innanzi alla Corte di Appello di Milano a seguito della conclusione, con esito favorevole per l'ente, della sentenza di primo grado e si confermava, altresì, l'incarico agli Avv.ti Antonio, Michele e Pietro Romano, con Studio Legale in Rho, in Via Dei Martiri n. 3, al fine di rappresentare e difendere il Comune di Pogliano Milanese nel procedimento di cui sopra;

Dato atto che gli atti sopra richiamati sono afferenti all'inottemperanza contestata da parte del Comune a carico dei soggetti sottoscrittori della convenzione urbanistica del Programma Integrato d'intervento - P.I.I. - di Via Europa / C. Chiesa, ed in particolare della mancata realizzazione di un'opera pubblica costituente il cosiddetto standard di qualità, opera da destinare a palestra o palazzetto dello sport presso le aree già di proprietà comunale del Centro sportivo. Detta inottemperanza ha portato gli uffici comunali a richiedere alla società *Atradius Credit Insurance* lo svincolo della polizza da essa prestata a garanzia della realizzazione del suddetto standard di qualità a favore dell'ente garantito, il Comune, e a carico del contraente, sottoscrittori della convenzione urbanistica. L'importo dello standard così come quantificato nell'ambito del suddetto P.I.I. è pari ad € 1.781.800,00;

Preso atto che Atradius a seguito di sentenza di primo grado n. 3577/2018 provvedeva a versare a favore del Comune di Pogliano Milanese la somma di € 1.781.800,00 oltre agli interessi legali pari a € 124.765,05;

Dato atto che le somme derivanti dall'escussione di polizza fideiussoria stipulata in attuazione della convenzione urbanistica costituisce posta rilevante ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica (c.d. pareggio di bilancio), in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali di cui all'articolo 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016 per l'anno 2017. L'ente, escutendo la fideiussione, subentra ai privati agli obblighi

convenzionali del P.I.I. "in proprio" e, così facendo, imprime una connotazione pubblicistica alle somme a tal fine utilizzate, che peraltro entrano nel bilancio dell'ente e conseguentemente restano assoggettate alla relativa disciplina, anche in termini di rispetto degli specifici obiettivi vigenti in riferimento al pareggio di bilancio;

Evidenziato che, quindi, le somme introitate a seguito della suddetta escussione devono trovare contabilizzazione a titolo IV delle entrate (entrate in conto capitale), "altre entrate in conto capitale" voce piano dei conti E.4.05.04.99.000.

Rilevato che con riferimento all'istanza di appello presentata dai soggetti soccombenti, si richiama quanto già espresso dai principi contabili e ribadito dalla magistratura contabile (cfr. Sezione delle autonomie con la deliberazione n. 14/2017/INPR; parere n. 238/2017 della Sezione regionale di controllo per la Campania; parere 20/2018 della Sezione regionale di controllo per le Marche), laddove la costituzione e la determinazione dell'accantonamento del fondo contenzioso è necessaria e doverosa, secondo le modalità e i tempi previsti dalla stessa disciplina normativa. "Tale adempimento obbligatorio si rileva essenziale al fine di assicurare il rispetto degli equilibri di bilancio. Particolare attenzione deve essere riservata alla quantificazione degli accantonamenti a fondi, ad iniziare dal Fondo contenzioso, legato a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso. Risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e all'aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall'Organo di revisione. Anche in questo caso, la somma accantonata non darà luogo ad alcun impegno di spesa e confluirà nel risultato di amministrazione per la copertura delle eventuali spese derivanti da sentenza definitiva, a tutela degli equilibri di competenza nell'anno in cui si verificherà l'eventuale soccombenza." Ciò evidenziato, valutato il grado di possibilità/probabilità/ di soccombenza nel nuovo giudizio che seguirà, si rende necessario procedere ai dovuti accantonamenti per evitare di pregiudicare gli equilibri di bilancio, in caso di condanna e pertanto accantonando le somme di cui trattasi a fondo contenzioso, codice piano dei conti U.2.05.01.99.999 da contabilizzarsi nella Missione 20:

Visto l'art. 3, comma 5 del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni nella Legge n. 213/2012 che ha introdotto l'art. 147 bis al D.Lgs 267/2000 in merito al "Controllo di regolarità amministrativa e contabile";

Richiamate le seguenti deliberazioni:

- C.C. n. 12 del 28.02.2018 ad oggetto "Nota Di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (Dup) - Periodo 2018-2020 (Art. 170, Comma 1, Del D. Lgs. N. 267/2000). Approvazione";
- C.C. n. 13 del 28.02.2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020 redatto in termini di competenza e di cassa per il primo anno;
- G. C. n. 29 del 07/03/2018 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2018/2020 – parte contabile;
- G. C. n. 49 del 07/03/2018 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2018/2020 – parte obiettivi e piano Performance;

Visti gli artt.107 e 183 del d.l. 18.08.00 n. 267 e s.m.i.;

DETERMINA

- 1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. di dare atto, per quanto indicato nelle premesse, che la società Atradius Credit Insurance a seguito di richiesta escussione della polizza fidejussoria UR 0606361 ed in forza della Sentenza del Tribunale di Milano n.3577/2018 ha versato a favore del Comune di Pogliano Milanese la somma di € 1.781.800,00 oltre agli interessi legali pari a € 124.765,05;
- 3. di accertare con il presente atto le suddette somme nel seguente modo:
- € 1.781.800,00 alla categoria 4.05.0400;
- € 124.765,05 alla categoria 4.05.0400.
- 4. di destinare la somma di € 1.781.800,00 a fondo contenzioso di parte capitale e la somma di € 124.765,05 a fondo contenzioso di parte corrente registrando le scritture come segue:

capitolo	entrate	V livello Piani dei conti	СР	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'				
					2018	2019	2020	
3100	4.05.0400	4.05.04.99.999	Ср		1.781.800,			
2401	3.03.0300	3.03.03.02.999	ср		00			
					124.765,05			

capitolo	Missione-	V livello Piani	CP/FP	ES	SERCIZIO	DI ESI	GIBILITA'	
	Programma	dei conti	V					
	-Titolo-							
	macroaggr							
	egato							
					2018	2019	2020	
	T							
6999	20.03.02.0	2.05.01.99.999			1.781.800,			
1605	5	1.10.01.99.999			00			
1000	20.03.1.10	1.10.01.99.999		1	24.765,05			
	20.00.1.10				27.700,00			

5. di dare atto che:

- le somme derivanti dall'escussione di polizza fideiussoria stipulata in attuazione della convenzione urbanistica costituisce posta rilevante ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica (c.d. pareggio di bilancio), in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali di cui all'articolo 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016 per l'anno 2017. L'ente, escutendo la fideiussione, subentra ai privati agli obblighi convenzionali del P.I.I. "in proprio" e, così facendo, imprime una connotazione pubblicistica alle somme a tal fine utilizzate, che peraltro entrano nel bilancio dell'ente e conseguentemente restano assoggettate alla relativa disciplina, anche in termini di rispetto degli specifici obiettivi vigenti in riferimento al pareggio di bilancio;

- le somme introitate a seguito della suddetta escussione devono trovare contabilizzazione a titolo IV delle entrate (entrate in conto capitale), "altre entrate in conto capitale" voce piano dei conti E.4.05.04.99.000;
- con riferimento all'istanza di appello presentata dai soggetti soccombenti, si richiama quanto già espresso dai principi contabili e ribadito dalla magistratura contabile (cfr. Sezione delle autonomie con la deliberazione n. 14/2017/INPR; parere n. 238/2017 della Sezione regionale di controllo per la Campania; parere 20/2018 della Sezione regionale di controllo per le Marche), laddove la costituzione e la determinazione dell'accantonamento del fondo contenzioso è necessaria e doverosa, secondo le modalità e i tempi previsti dalla stessa disciplina normativa. "Tale adempimento obbligatorio si rileva essenziale al fine di assicurare il rispetto degli equilibri di bilancio. Particolare attenzione deve essere riservata alla quantificazione degli accantonamenti a fondi, ad iniziare dal Fondo contenzioso, legato a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso. Risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e all'aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall'Organo di revisione. Anche in questo caso, la somma accantonata non darà luogo ad alcun impegno di spesa e confluirà nel risultato di amministrazione per la copertura delle eventuali spese derivanti da sentenza definitiva, a tutela degli equilibri di competenza nell'anno in cui si verificherà soccombenza." Ciò l'eventuale evidenziato. valutato arado possibilità/probabilità/ di soccombenza nel nuovo giudizio che seguirà, si rende necessario procedere ai dovuti accantonamenti per evitare di pregiudicare gli equilibri di bilancio, in caso di condanna e pertanto accantonando le somme di cui trattasi a fondo contenzioso, codice piano dei conti U.2.05.01.99.999 da contabilizzarsi nella Missione 20
- 1. di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto viene rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Pogliano Milanese, 20.09.2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA arch. Ferruccio Migani